



QUESITO N. 66/2010

Macerata, lì 4 agosto 2010

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA
via M. Lorenzoni, 2 – tel. 0733 405011 – fax 0733 4050216
sito internet: www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/MC
e-mail: dpl-macerata@lavoro.gov.it
PEC: DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it

Al **Sig. Giorgio ANTONELLI**

Il Direttore

Prot. n. 16795

g.antonelli@tin.it

Oggetto: *Risposta a quesito – Adesione all’Ente bilaterale dell’artigianato ed elemento aggiuntivo della retribuzione.*

Facendo seguito a quanto richiesto a mezzo e-mail del 29 luglio 2010 si fa presente quanto segue.

L’art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, nel modificare l’art. 3 della legge 20 marzo 1993, n. 151, ha stabilito che “*per le imprese artigiane, commerciali, e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”.

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4 del 15 gennaio 2004, interpretando la norma citata, recependo le indicazioni della Suprema Corte (Cass. 10 maggio 2001, n. 6530), ha chiarito che gli accordi in materia di fondi bilaterali impegnano soltanto le parti aderenti con la conseguenza che il mancato versamento dei relativi contributi non fa venire meno il diritto a benefici ed agevolazioni.

Ne consegue, quindi, che l’iscrizione e il versamento delle quote di adesione all’Ente Bilaterale rappresentano una clausola obbligatoria del contratto collettivo nazionale di lavoro che impegna solo le parti contraenti, vale a dire le imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie e le organizzazioni sindacali. Esse non appartengono, dunque, agli istituti economici e normativi del contratto collettivo il cui rispetto permette l’accesso ai benefici previsti dal legislatore.

D’altro canto un ragionamento in senso contrario risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di libertà di associazione sindacale e dei principi comunitari sulla concorrenza.

Tuttavia, la questione relativa all’attuazione dell’accordo siglato da tutte le categorie dell’Artigianato, ad eccezione dell’Edilizia e del Trasporto merci, sul punto in cui stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2010 (prima scadenza 16 agosto), le imprese che applicano i contratti nazionali di lavoro dell’artigianato, con la sola esclusione appunto dell’edilizia e dell’autotrasporto, e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all’Ente Bilaterale, devono erogare a ciascun lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità, si colloca su un diverso profilo argomentativo.

In effetti, l’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2009, applicativo dell’intesa 21 novembre 2008, sul sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell’artigianato, al punto 4) ha previsto espressamente la “contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali”, vale a dire che, proprio ai sensi del citato art. 10 della legge n. 30/2003, i trattamenti previsti dalla bilateralità divengono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali dell’artigianato, laddove sottoscritti. Ne consegue che le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.

D’altronde, essendo “retribuzione” la somma sopra indicata dovrà essere erogata in ragione delle caratteristiche concrete del rapporto di lavoro (*part-time*, apprendisti) e in connessione della effettiva prestazione lavorativa (riduzione orario, aspettative, malattia/infortunio e così via).

Inoltre, per espressa previsione dell'Accordo interconfederale stesso la somma è esclusa dalla base di calcolo del TFR, ma è utile ai fini del calcolo degli oneri diretti ed indiretti: ciò sta a significare che non sarà soltanto il lavoratore interessato a poter richiedere all'azienda inadempiente l'assolvimento dell'obbligo contrattualmente previsto, ma anche gli organi ispettivi e di vigilanza i quali potranno intervenire in chiave sanzionatoria sulla mancata corresponsione.

Il sistema ora delineato non opera, invece, per le imprese iscritte agli Enti bilaterali regionali ed in regola con i versamenti, in quanto il previsto aumento retributivo anzidetto è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato, anche in considerazione di quanto previsto nel più recente Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010.

Cordialità.

IL DIRETTORE
Dott. Pierluigi RAUSEI